

ANTICIPAZIONI

ADELMO MANNA

**Considerazioni critiche sulle proposte della
Commissione Lattanzi
in materia di sistema sanzionatorio penale e di
giustizia riparativa***

L'Autore passa in rassegna la Relazione della Commissione Lattanzi di riforma sia del processo penale che di parti importanti del diritto penale sostanziale, come la prescrizione, e soprattutto, infatti oggetto del presente studio, la riforma del sistema sanzionatorio. Inoltre, l'Autore plaude all'estensione anche alle persone fisiche della pena pecuniaria c.d. a tassi giornalieri, già da tempo applicata alle persone giuridiche (d.lgs. n. 231/2001). Si rimarca, però, come la Commissione non abbia analizzato come alternative alla pena detentiva, altre sanzioni penali, come le sanzioni interdittive e quelle di natura prescrittiva.

“Fiore all'occhiello” della Commissione Lattanzi è, invece, la nuova disciplina della c.d. giustizia riparativa, ove emerge la figura del mediatore e/o facilitatore come soggetto istituzionale indipendente dalle parti e tendente ad una loro riconciliazione. L'Autore ritiene che, per una più completa implementazione di tali importanti novità a livello sanzionatorio, sarebbe opportuno intervenire anche sul processo penale, sia con l'inserimento della perizia criminologica anche in fase cognitiva, sia con l'introduzione, sul modello nord-americano, del processo c.d. bifasico. Entrambe queste due ultime riforme risultano tuttavia, allo stato, assai interessanti, ma di difficile implementazione, a causa della nota caratteristica divisiva della giustizia penale.

Critical remarks on the Lattanzi Commission proposals in the field of criminal sanctions and justice

The Author reviews the report of the Lattanzi Commission for reform of both the criminal trial and important parts of substantive criminal law, such as the prescription, and above all, in fact, the subject of this study, the reform of the sanction system. In addition, the Author applauds the extension to natural persons of the so-called pecuniary penalty at daily rates, which has already been applied to legal entities for some time (Legislative Decree No. 231/2001). It should be noted, however, that the Commission did not analyze other criminal sanctions, such as disqualification and prescriptive sanctions, as alternatives to the prison sentence.

The "flagship" of the Lattanzi Commission is, however, the new discipline of the so-called restorative justice, where the figure of the mediator and / or facilitator emerges as an institutional subject independent of the parties and tending to their reconciliation. The author believes that, for a more complete implementation of these important innovations in terms of sanctions, it would be appropriate to intervene also on the criminal trial, both with the inclusion of the criminological report also in the cognitive phase, and with the introduction, American, of the so-called process biphasic. However, both

* Testo, rivisto, ampliato e con l'aggiunta delle note, del contributo sul sistema sanzionatorio della Commissione Lattanzi, elaborato in seno alla Commissione di procedura penale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

of these last two reforms are currently very interesting, but difficult to implement, due to the well-known divisive characteristic of criminal justice

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 1.a. La modifica alla pena pecuniaria, con il sistema di commisurazione a tassi giornalieri. - 2. Le modifiche alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. - 2.a. L'opportunità, invece, che la pena detentiva sia limitata solo ai reati di terrorismo, di criminalità organizzata e relativamente a reati connotati da gravi forme di violenza. - 2.b. La previsione di nuove sanzioni penali non detentive. - 2.c. Le sanzioni interdittive. - 2.d. Le pene prescrittive. - 3. Le modifiche alla particolare tenuità del fatto ed alla sospensione con messa alla prova. - 4. La giustizia riparativa, come vero e proprio "fiore all'occhiello" delle proposte di riforma della Commissione Lattanzi. - 5. Il sistema penale del futuro: la perizia criminologica in fase di cognizione ed il processo penale bifasico: l'"ultravioletto dell'utopia"?

1. *Introduzione.* Il sistema sanzionatorio è stato profondamente rivisto seppure a nostro avviso, in maniera non ancora del tutto soddisfacente, da parte della Commissione diretta dal cons. Giorgio Lattanzi, Presidente emerito della Corte costituzionale. In particolare, la Commissione si è resa conto che non si può continuare a legittimare un sistema penale carcerocentrico ove, cioè, la pena detentiva costituisca l'unica *ratio* di tutela, per cui si muove su di una pluralità di campi di materie, che qui analizzeremo in sintesi.

1.a *La modifica alla pena pecuniaria, con il sistema di commisurazione a tassi giornalieri.* La proposta di modifica che, a nostro avviso, riscuote i maggiori consensi è quella di rendere la pena pecuniaria non più una mera ancella della pena detentiva, bensì, sul modello, in particolare, dei sistemi penali nord-europei, una vera e propria alternativa alla pena detentiva. Ciò è reso possibile attraverso un'importante trasformazione del modello di commisurazione della pena pecuniaria, cioè non più quello tradizionale c.d. a somma complessiva, pur se rateizzabile, bensì introducendo il sistema delle c.d. quote giornaliere.

Ciò comporta, come è noto, che il numero delle quote è commisurato alla gravità del fatto ed all'intensità dell'elemento psicologico, mentre l'importo di ogni quota è calcolato tenendo conto delle condizioni economiche e di vita del condannato.

Va da sé che l'inserimento nel sistema penale del modello di commisurazione della pena pecuniaria a tassi giornalieri consente di rapportare esattamente la pena pecuniaria medesima alle condizioni economiche del soggetto attivo del reato, per cui, soprattutto se si intende utilizzare, anche se nella Commissione Lattanzi non è specificato, la c.d. variabile "a tempo", di Jürgen Bau-

mann¹, nel senso che la pena pecuniaria viene spalmata e, quindi, rateizzata per un determinato periodo di tempo, ciò comporta indubbiamente un abbassamento rilevante dello *standard* di vita dell'autore del reato, per cui la pena pecuniaria, così come trasformata, riveste autonomamente importanti funzioni non solo general- ma, soprattutto, special-preventive. Con ciò intendiamo riferirci al fatto che, se ad un ipotetico autore di reato, che magari è dipendente di un ente pubblico o privato e che percepisce, ad esempio, uno stipendio di tre mila euro, lo Stato toglie ogni mese mille euro e ciò per un periodo prefissato di tempo, va da sé che il soggetto se ne guarderà bene dal commettere nuovi reati, per cui potrebbe essere utilmente condannato a tale tipo di pena pecuniaria a tassi giornalieri, perché, abbassandosi notevolmente e periodicamente il tenore di vita suo e della sua famiglia, non può non costituire un notevole deterrente, sia a livello individuale, che sociale, soprattutto in società, come quelle attuali, caratterizzate dalla globalizzazione, e dunque da un rilievo notevole del fattore economico nella vita di ogni individuo. Tale riforma è dunque senz'altro da salutare con favore, ma, d'altro canto, non desta meraviglia tra gli interpreti perché fu proprio sotto la presidenza Lattanzi che, con il d.lgs. 231/2001, che ha introdotto la responsabilità da reato degli enti, fu per la prima volta, appunto, inserito nel nostro sistema giudiziario il modello di commisurazione della pena pecuniaria "per quote".

2. Le modifiche alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. La Commissione Lattanzi procede, però, per quanto riguarda le modifiche al sistema sanzionatorio, anche mediante le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, ove si intende abolire la semidetenzione e la libertà controllata e, invece, prevedere come sanzioni sostitutive delle pene detentive: la detenzione domiciliare, l'affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà; nonché il lavoro di pubblica utilità e la pena pecuniaria.

Sotto questo gradato profilo sussistono senza dubbio modifiche che possono essere salutate con favore come, in particolare, il potere del giudice di sostituire, anche d'ufficio, la pena detentiva entro il limite di tre anni con il lavoro di pubblica utilità e se la pena detentiva si pone, invece, entro il limite di un anno, la sostituzione può avvenire con la pena pecuniaria della specie corrispondente. Ciò nonostante, ci sembra di poter rilevare come l'orientamento della Commissione Lattanzi si muova sul punto ancora nell'ambito di un sistema c.d. carcerocentrico, in quanto ci si riferisce sempre a sanzioni sostitu-

tive della pena detentiva² che quindi resta ancora la prima *ratio* di tutela, ovvero sia la sanzione *par excellence*.

Con ciò vorremmo rimarcare due questioni fondamentali, l'una di più lunga gittata e, quindi, di più difficile implementazione e la seconda, invece, di più facile applicazione.

2.a. *L'opportunità, invece, che la pena detentiva sia limitata solo ai reati di terrorismo, di criminalità organizzata e relativamente a reati connotati da gravi forme di violenza.* La prima riguarda la possibilità di configurare un sistema penale non carcerocentrico³, nel senso che, almeno a nostro avviso, la pena detentiva non dovrebbe essere prevista per tutti i reati, sia sotto il profilo della reclusione, che sotto quello dell'arresto, come avviene dai tempi del Codice Rocco se non, addirittura, ancor da prima, ma, ad un più approfondito esame, ci si dovrebbe rendere conto che la pena detentiva non svolge che in minima parte una funzione rieducativa e, quindi, si pone in potenziale contrasto con l'art. 27, comma 3, Cost., *soprattutto se viene usata per ogni tipo di reato*. Con ciò, vogliamo significare che la pena detentiva svolge, in realtà, una funzione essenzialmente custodialistica, per cui dovrebbe essere limitata a quelle ipotesi in cui è davvero imprescindibile l'allontanamento dell'autore del reato dal contesto sociale, ovviamente per un determinato periodo di tempo.

Ciò comporta, in primo luogo, il fare i conti, una volta per tutte, con la pena dell'ergastolo, ma questo è un problema per il momento, con riguardo all'ergastolo ostativo, di competenza biunivoca della Corte costituzionale e del legislatore, con riguardo all'estendibilità o no del beneficio della liberazione condizionale.

In secondo luogo, siamo soprattutto dell'idea che la pena detentiva risulti funzionale alla criminalità terroristica, a quella organizzata, nonché a gravi reati di sangue, che integrano proprio quella necessità indefettibile di separare il soggetto dal contesto sociale, anche di riferimento, nei primi due casi. Ci rendiamo conto che una riforma di questo genere è sicuramente di lungo perio-

¹ BAUMANN, *Beschränkungen des Lebensstandards anstatt Kurzfristiger Freiheitsstrafe*, Berlin, 1968.

² In argomento cfr. da ultimo SPANGHER, *Il Progetto Lattanzi coglie nel segno, ma restano dei dubbi sull'appello*, in *Guida al dir.*, 2021, 23, 10; nonché la lectio *magistralis* del prof. Marcello Gallo: "Considerazioni e riflessioni sulla Relazione finale della Commissione Lattanzi", Scuola di Formazione "Avv. Francesco Giurato", Camera penale di Reggio Calabria, 12 giugno 2021; e, da ultimo, FIANDACA, *Più efficienza, più garanzie. La riforma della giustizia penale secondo la Commissione Lattanzi*, in www.sistemapenale.it, 21 giugno 2021.

³ Sia consentito, per maggiori approfondimenti, il rinvio a MANNA, *È configurabile un sistema penale non carcerocentrico?*, in www.sistemapenale.it, 10 marzo 2021.

do, per cui è evidente che non è stata nemmeno presa in considerazione dalla Commissione Lattanzi.

2.b. *La previsione di nuove sanzioni penali non detentive.* Obiettivo, invece, più facilmente raggiungibile, senza una palingenesi dell'intero sistema penale, è quello di aggiungere altre due sanzioni penali come pene principali e, cioè, da un lato, le sanzioni interdittive, e, dall'altro, le c.d. pene prescrittive, invece del tutto assenti nella Relazione della Commissione Lattanzi.

2.c. *Le sanzioni interdittive.* Per quanto riguarda le sanzioni interdittive, va rilevato non solo che in Francia dal lontano 1975 il giudice penale può decidere di applicarle come pene principali⁴, ma, da noi già con il progetto Pagliaro di riforma del codice penale, si era proposto, appunto, di trasformare le sanzioni interdittive da pene accessorie a pene principali⁵. Successivamente anche il Progetto Grosso⁶, proprio allo scopo di ridurre realmente il carcere *ad extrema ratio*, giunse a teorizzare le pene accessorie come vere e proprie pene principali. Tale programma politico-criminale ha, poi, trovato prosecuzione anche nel Progetto elaborato dalla Commissione Pisapia che, infatti, teorizzava, accanto alla pena detentiva ed a quella pecuniaria e, quindi, come pene principali, pure le pene interdittive (art. 28) e, come consteremo in seguito, anche quelle prescrittive (art. 29).

Approfondendo, ora, seppure in sintesi, le sanzioni interdittive, non possiamo dimenticare che, a suo tempo, lo stesso Vassalli⁷, aveva sostenuto come le sanzioni interdittive, nonostante le apparenze, svolgessero anch'esse, seppure in misura assai gradata, una funzione rieducativa o da "shock", essendo, quindi, anch'esse conformi al principio rieducativo.

Ciò posto, le sanzioni interdittive, svolgendo principalmente la funzione c.d. di incapacitazione, ovvero sia di allontanamento del soggetto dal bene giuridico offeso, rivestono un'importante funzione di prevenzione generale, alla quale si aggiunge quella di prevenzione speciale, soprattutto nel settore del diritto penale dell'economia, oppure in quello dei delitti dei p.u. contro la p.a., ove,

⁴ PADOVANI, *Evoluzione storica ed aspetti di diritto comparato delle misure alternative*, in *Cass. pen.*, 1979, 492 ss..

⁵ Sul Progetto Pagliaro e le sanzioni interdittive come pene principali, cfr. FIORELLA, *Le strutture del diritto penale. Questioni fondamentali di parte generale*, Torino, 2018, 46 ss. e, spec., 53 ss..

⁶ GROSSO C.F., *Per un nuovo codice penale*, in *Dir. pen. proc.*, 1991, 117 ss..

⁷ VASSALLI, *Le interdizioni professionali e le interdizioni dall'esercizio di determinate attività - Rapporto generale sugli aspetti giuridici*, in *VII Congresso Internazionale di difesa sociale*, Lecce, 19/24 settembre 1966, Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Milano, 1966, 6 ss..

cioè, la privazione del soggetto della facoltà di svolgere una determinata funzione, presenta anch'essa una forte carica afflittiva e, quindi, di deterrenza, perché, ad es., l'incapacità a svolgere le funzioni di amministratore, direttore generale, sindaco, liquidatore in una società per azioni, impedisce al soggetto stesso di svolgere le mansioni per cui si è costruito una carriera e, quindi, al pari, a ben considerare, della pena pecuniaria, svolge un'importante funzione deterrente, sia a livello generale, che anche individuale.

Tanto ciò è vero che con la famosa riforma Severino, di cui al d.lgs. 31.12.2012, n. 235⁸, sui delitti dei p.u. contro la p.A., la condanna definitiva comporta anche l'inabilitazione a svolgere funzioni parlamentari, proprio perché, evidentemente, ci si è preoccupati di preservare un Parlamento non inquinato da soggetti condannati in via definitiva, come dimostra il caso della condanna passata in giudicato per il delitto di frode fiscale di Silvio Berlusconi. Quest'ultimo intervento legislativo è stato chiaramente influenzato dalla proposta del *pool* Mani pulite, in cui all'epoca di Tangentopoli, si proponeva proprio di introdurre, da un lato, l'incapacità ad esercitare le funzioni imprenditoriali per il privato corruttore e, dall'altra, l'interdizione dalla funzione pubblica per il pubblico agente corrotto⁹.

2.d. *Le pene prescrittive*. Un'altra categoria di sanzioni penali al di fuori del sistema carcere-centrico è costituita dalle c.d. pene prescrittive, cioè quelle relative ad un preciso obbligo di fare, che risultano particolarmente utili nel settore dei delitti ambientali, di recente introdotti nel codice penale. Nella versione tuttora vigente il ripristino dello stato dei luoghi, se avviene prima del dibattimento, integra solo una circostanza attenuante, mentre, se il soggetto viene condannato in via definitiva, costituisce un suo ulteriore obbligo di fare. Questo sistema è, a nostro avviso, del tutto sbilanciato nell'ottica costi-benefici perché, essendo i delitti ambientali, come è noto, affetti dal c.d. gigantismo nell'evento, è evidente che l'impresa che ha inquinato o ha, addirittura, come nel caso dell'Ilva di Taranto, dato luogo al delitto di disastro ambientale, non sarà spinta a ripristinare, sempre laddove sia possibile, lo *status quo ante* dei luoghi, perché, se tale condotta comporta solo una circostanza attenuante, il soggetto, sia persona fisica, che giuridica, non sarà spinto e, soprattutto, interessato ad adempiere a tale prescrizione. Ecco perché proponemmo, in una Commissione riunita presso la Procura della Repubblica del Tribunale di

⁸ In *G.U.* 4 gennaio 2013; su cui, volendo, MANNA, *L'incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato parlamentare e l'irretroattività della norma penale*, in *questa Rivista*, 2014, 1, 10 ss..

⁹ In argomento, per tutti, FIANDACA, *Legge penale e corruzione*, in *Foro it.*, 1998, 1, 1 ss..

Roma, qualche tempo fa, di trasformare l'attenuante in una causa estintiva del reato, ma, purtroppo, il legislatore finora non ha varato la proposta di riforma indicata¹⁰.

3. *Le modifiche alla particolare tenuità del fatto ed alla sospensione con messa alla prova.* Ritornando alla Relazione della Commissione Lattanzi, vanno segnalate sia, in primo luogo, le modifiche relative all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La più importante novità *de iure condendo* in materia consiste nel prevedere, come limite all'applicabilità dell'art. 131-*bis* del codice penale, oltre alla pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la pena detentiva non superiore nel minimo a tre anni, in tal modo ampliando notevolmente le ipotesi di reato per cui è applicabile la disciplina della particolare tenuità del fatto. In secondo luogo, anche per la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, si è deciso di estendere l'ambito di applicabilità, oltre i casi previsti dall'art. 550, comma 2, c.p.p., ad ulteriori, specifici reati, con la pena edittale detentiva non superiore, nel massimo, a dieci anni, a condizione che si abbia dato luogo a percorsi risocializzanti, o riparatori. In sostanza, per entrambi gli istituti, si auspica un deciso ampliamento, sempre nell'ottica di evitare la pena di carattere detentivo, in una prospettiva chiaramente risocializzante.

4. *La giustizia riparativa, come vero e proprio "fiore all'occhiello" delle proposte di riforma della Commissione Lattanzi.* In quest'ultimo caso siamo, però, di fronte a modifiche solo ampliative degli istituti in oggetto. Discorso ben diverso, invece, va effettuato con riguardo alla giustizia riparativa, perché in quest'ultimo caso siamo dinanzi ad una disciplina che rimodella *funditus* la materia, ove soprattutto la preoccupazione del legislatore della riforma è quella di acconsentire alla vittima ed all'autore del reato di partecipare attivamente, sempre che vi acconsentano liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato, *con l'aiuto di un terzo imparziale*. Questa figura, denominata *mediatore* o *facilitatore* dei conflitti, deve essere *formato*, nel senso che non può assolutamente essere costituito da un avvocato che difende una delle parti, giacché, in tale ultima situazione, l'avvocato non integrerebbe quel soggetto necessariamente imparziale che, invece, viene rinvenuto nel mediatore o facilitatore dei conflitti. Qui si tratta della disciplina di una materia che, già

¹⁰ Sia consentito, di nuovo, il rinvio a MANNA, *Il nuovo diritto penale ambientale nel quadro della politica criminale espressione dell'attuale legislatura*, in *Il nuovo diritto penale ambientale (legge 22 maggio 2015, n. 68)*, a cura di Manna, Roma, 2016, 19 ss. e, quivi. 41 ss..

alla fine degli anni '80 dello scorso secolo, aveva impegnato i Paesi del nord Europa e, in particolare, la Germania con il c.d. AE-WGM¹¹. Né le obiezioni di marca tedesca, né quelle di provenienza italiana, ci hanno, però, convinto: quanto alle prime, il sostenere che il processo penale in tal modo verrebbe alterato, perché alle parti essenziali dello stesso, cioè il p.m. e l'imputato, si aggiungerebbe una parte puramente eventuale e, in definitiva, estranea alla tradizione del processo penale. Tale tesi, infatti, non persuade, perché sottovaluta gli sviluppi, ormai assodati, della vittimologia, che si occupa, appunto, delle vicende della persona offesa dal reato. Né appaiono, peraltro, convincenti le critiche da parte italiana, giacché si è trattato di sostenere che in tal modo il sistema penale perderebbe la sua funzione di "stigmatizzazione etico-sociale, ci appare ancora il frutto di una visione neoretribuzionista del sistema stesso, attualmente da tempo superata da una prospettiva *funzionalista*, ove, cioè, la pena non assolve più la funzione retributiva, se non in relazione al rapporto di proporzione tra pena e reato, ma esclusivamente quelle di prevenzione generale e speciale. In altri termini, la pena non si giustifica più in sé, nell'ottica dell'imperativo categorico kantiano, ma si legittima, al contrario, se riesce ad ottenere la diminuzione dei reati e la risocializzazione dei delinquenti¹².

Dai primordi della giustizia riparativa, che provocarono in Germania l'introduzione del paragrafo 46a *StGB*, in cui, se l'imputato avesse risarcito il danno prima del dibattimento, era obbligatoria l'estinzione del reato per illeciti penali puniti in concreto fino ad un anno di reclusione; se, invece, la pena era, in concreto, irrogata sino a due anni di reclusione, la causa estintiva *de quo* risultava soltanto discrezionale. Molta acqua, infatti, è passata sotto ai ponti, tanto è vero che il risarcimento del danno non è più considerato soltanto in chiave patrimoniale, oltre che, ben inteso, di carattere simbolico, ma - a parte talune norme introdotte all'uopo anche nel codice penale italiano, ove, però, la vittima, come in tema di diffamazione, non possiede alcun potere di veto - la giustizia riparativa si è sviluppata secondo direttive ben più ampie e complesse. Di tutto ciò trae spunto anche la Relazione della Commissione

¹¹ ESER-KAISER-MADLENER (a cura di), *Neue Wege der Wiedergutmachung im Strafrecht*, Freiburg i. Br., 1990; in senso favorevole, ROXIN, *Zur Wiedergutmachung als einer "dritten Spur" im Sanktionensystem*, in *Festschrift fuer J. Baumann*, 1992, 243 ss.; in senso, viceversa, critico, nella dottrina tedesca HIRSCH, *Il risarcimento del danno nell'ambito del diritto penale sostanziale*, in *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, Milano, 1991, I, 275 ss.; e, nella dottrina italiana, ROMANO M., *Risarcimento del danno da reato. Diritto civile, diritto penale*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 1993, 865 ss..

¹² Sul punto, per tutti, MONACO, *Prospettive dell'idea dello "scopo" nella teoria della pena*, Napoli, 1984.

Lattanzi che, infatti, prescrive di disciplinare la formazione di operatori pubblici e privati sulla giustizia riparativa, tenendo conto della sensibilità e delle esigenze della vittima di reato (art. 9-*quinquies*, lett. b e c). Più in particolare, la lettera c) fa riferimento all'organizzazione dei servizi di giustizia riparativa, con particolare riguardo alla regolamentazione dei centri che erogino percorsi di giustizia riparativa, anche mediante un tavolo interistituzionale a ciò dedicato, presso il Ministero della Giustizia. Da quanto sopra osservato, ci si può facilmente rendere conto come la Commissione Lattanzi si dimostri consapevole dei più recenti sviluppi della giustizia riparativa, che non solo prevede queste figure, necessariamente indipendenti, dei *facilitatori*, o *mediatori*, ma, soprattutto, che la giustizia riparativa passa dal patrimonio alla persona, tanto è vero che sussistono importanti esperienze di tale tipo di giustizia anche nell'ambito delle carceri, come dimostrano i colloqui tra il criminologo Adolfo Ceretti ed il famoso bandito milanese Renato Vallanzasca¹³.

Questo aspetto della Relazione Lattanzi risulta particolarmente innovativo e, quindi, non può non essere salutato con favore, solo che, inserito in un sistema penale ancora carcerocentrico, nonostante le ulteriori modifiche proposte dalla stessa Commissione, risulta certamente non facile che possa concretamente attecchire a livello legislativo.

5. *Il sistema penale del futuro: la perizia criminologica in fase di cognizione ed il processo penale bifasico: l'“ultravioletto dell'utopia”?* Affinché queste importanti novità in ambito sanzionatorio penale possano davvero essere prese non solo in considerazione, che ciò risulta sicuro ma, soprattutto, implementate da un legislatore in rapporto al quale la giustizia penale resta, invece, un tema politico-criminale di carattere divisivo, sarebbe forse necessario operare alcuni ulteriori passaggi per rendere ancora più efficaci le proposte della Commissione Lattanzi. Entrambi riguardano il processo penale, perché nelle proposte della Commissione di cui stiamo discutendo non ve n'è traccia, forse perché troppo “rivoluzionari”. Il primo riguarda l'introduzione di quell'istituto che era pure presente sia nella prima, che nella seconda di legge di delega per la riforma del codice di procedura penale, ovvero sia l'introduzione, *anche in fase di cognizione*, della perizia criminologica e/o

¹³ CERETTI (con Nisivoccia), *Il diavolo mi accarezza i capelli-Memorie di un criminologo*, Milano, 2020, 123 ss.; e, quivi, 167 ss.; in argomento cfr. anche MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003; MAZZUCCATO, *Appunti per una teoria dignitosa del diritto penale a partire dalla restorative justice*, in *Quaderni del Dipartimento di Scienze giuridiche*, 2010, 2, 99 ss..

personologica. Sono ben note le riserve di un processualpenalista del calibro di Franco Cordero¹⁴, che, infatti, obiettò come ciò avrebbe aperto la via “a uno scientismo del genere equivoco *illo tempore* predicato dalla Scuola positiva”. L’illustre giurista riteneva, infatti, che la perizia criminologica avrebbe sostanzialmente violato la “dignità umana” e ciò dimostra perché la perizia in questione fu, purtroppo, relegata solo in fase esecutiva. L’inserimento, invece, della stessa anche in fase di cognizione, consentirebbe al giudice non solo di conoscere molto meglio l’imputato che ha di fronte, rispetto soltanto a ciò che emerge dalle carte processuali, ma permetterebbe, più in generale, allo stesso organo giudicante e, quindi, allo stesso sistema penale, di utilizzare tipi di sanzione diversi dalla pena detentiva, che dovrebbe consentire, ci auguriamo in un non lontano futuro, di utilizzare davvero la pena detentiva come *extrema ratio*¹⁵. In tal modo si otterrebbe anche una politica di “sicurezza democratica”, nel senso di coniugare meglio le esigenze securitarie con quelle garantiste, abbandonando, così, sia il populismo penale, che quello di carattere giudiziario¹⁶.

Da ultimo, una riforma di ancor più ampio respiro sarebbe quella di introdurre il c.d. processo bifasico, di origine nord-americana, di cui pure si trattò nell’ambito delle due leggi di delega relative al nuovo codice di procedura penale del 1988, ma che poi fu scartato, perché troppo estraneo alla nostra tradizione giuridica. Ciò, tuttavia, ha impedito, per l’appunto, di distinguere il processo in due fasi, la prima relativa alla ricostruzione del fatto di reato, comprensivo dell’antigiuridicità, della colpevolezza e della punibilità, e la seconda, relativa alla scelta, da parte dell’organo giudicante, della sanzione più adatta sia al fatto, che all’autore.

Ciò contribuirebbe ulteriormente ad evitare un sistema ancora “carcerocentrico”, perché darebbe la possibilità al giudice di scegliere la sanzione più adatta al fatto di reato ed a colui che lo ha commesso e, quindi, comporterebbe, di necessità, una *diversificazione* del sistema sanzionatorio penale¹⁷. Certo, queste due ultime riforme potrebbero davvero cambiare il volto del sistema penale, soprattutto laddove si vada sempre più ampliando lo sguardo del penalista su campi di materia fino ad alcuni lustri fa poco praticati, a co-

¹⁴ CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 1991, 644-645.

¹⁵ Da ultimo, in argomento, TRAVAGLIA CICIRELLO, *La pena carceraria tra storia, legittimità e ricerca di alternative*, Milano, 2018, spec. 85 ss..

¹⁶ CERETTI-CORNELLI, *Oltre la paura. Affrontare il tema della sicurezza in modo democratico*, Milano, 2018, spec. 195 ss..

¹⁷ Sia consentito, sul punto, il rinvio a MANNA, *Il diritto penale tra impianto codicistico di carattere oggettivo e nuove tendenze di tipo soggettivistico*, in www.dirittopenaleuomo.it.

minciare dalla colpevolezza intesa in senso normativo¹⁸. Siamo, però, del pari, convinti come sia comprensibile che la Commissione Lattanzi non si sia spinta sino a questi, ulteriori confini della scienza penalistica, perché non si può trascurare il fatto che la giustizia penale rappresenti una materia notoriamente divisiva, tanto è vero che l'attuale Presidente del Consiglio, prof. Mario Draghi, nel suo programma di Governo, non a caso ha anteposto alla riforma della giustizia penale, quella relativa alla giustizia civile, proprio perché meno oggetto di contrasti fra i partiti di Governo e di opposizione. Ciò, tuttavia, non toglie come sia importante spingersi anche sino all'*ultima Thule*, proprio perché la scienza giuridica e, in questo caso, quella penalistica, posseggono una ben maggiore capacità di manovra, rispetto alla politica criminale, proprio perché non abbisognano di un consenso maggioritario.

¹⁸ Cfr. per uno sguardo davvero completo e stimolante, di recente, PIVA, *Le componenti impulsive della condotta. Tra imputabilità, (pre)colpevolezza e pena*, Napoli, 2020, spec. 196 ss. e, soprattutto, 373 ss..